Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 232 del 24 agosto 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 agosto 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 49

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 agosto 1982.

Norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

LEGGI E DECRETI

DECRETO 10 agosto 1982.

Norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 del Consiglio del 28 maggio 1981;

Visto il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1586/82 della commissione del 21 giugno 1982;

Visto il regolamento (CEE) n. 1585/82 della commissione, del 21 giugno 1982, che fissa, per la campagna 1982-83 l'importo dell'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori, i pomodori pelati interi e pelati surgelati interi, i pomodori pelati non interi e pelati surgelati non interi, i fiocchi di pomodori, i succhi di pomodori, della voce doganale ex 20.02 ed ex 20.07, le pesche, le pere Williams e le ciliege conservate allo sciroppo nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto il regolamento (CEE) n. 1602/82 della commissione, del 22 giugno 1982, che stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1948/82 della commissione, del 19 luglio 1982, che fissa per la campagna 1982-83 l'importo dell'aiuto alla produzione per le prugne secche, nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto il regolamento (CEE) n. 1808/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che integra il citato regolamento (CEE) n. 1530/78, introducendo la nozione di produttore agricolo;

Visto l'accordo interprofessionale nazionale per il pomodoro stipulato tra le parti interessate il 26 maggio 1982, ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1975, n. 484;

Visto l'atto di ratifica del ripetuto accordo interprofessionale da parte di industrie di trasformazione non aderenti alle tre Associazioni nazionali conserviere (Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA) sottoscritto dalle stesse in data 22 luglio 1982;

Considerata la necessità di disciplinare i controlli in ordine al rispetto della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro per il personale dipendente dalle aziende agro-industriali, utilizzato sia direttamente sia indirettamente, per la lavorazione di pomodori, pesche, pere Williams, ciliege e prugne secche, ai fini della fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) del Consiglio n. 516/77 del 14 maggio 1977;

Visto il sopraggiunto riconoscimento, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 ottobre 1978, n. 674:

dell'Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli - U.N.A.PR.O.;

dell'Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.I.A.P.O.A.;

dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.N.A.P.O.A., rispettivamente formalizzato, per la prima, con decreto ministeriale 25 novembre 1981 e per le altre due, con decreti ministeriali 26 aprile 1982;

Considerata l'opportunità di responsabilizzare le Unioni in causa, attribuendo loro la difesa del prezzo minimo da pagare al produttore agricolo qualora la propria associazione contratti direttamente con l'industria prodotti per la fabbricazione dei «conservati» di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento n. 516/77, citato in apertura; così completando un processo di autonoma difesa di siffatto comparto rurale, già iniziato con analoghe attribuzioni di responsabilità alle associazioni di produttori agricoli;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne in conseguenza delle cennate misure particolari intervenute nella legislazione comunitaria per lo specifico settore dei concentrati di pomodori, pomodori pelati interi, pomodori pelati non interi, succhi di pomodori della voce doganale ex 20.07, pesche conservate allo sciroppo, prugne secche, pomodori pelati surgelati interi e non interi, fiocchi di pomodori, succhi di pomodori della voce doganale ex 20.02 C, pere Williams e ciliege conservate allo sciroppo;

Visto il proprio decreto 12 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 29 agosto 1981;
Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

CAPO PRIMO

Art. 1.

Accordo interprofessionale

L'accordo interprofessionale per la campagna 1982 per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale (allegato 1), nonché l'atto di ratifica 22 luglio 1982 (allegato 2), rispettivamente citati in epigrafe al settimo ed ottavo punto « Visto » sono parte integrante del presente decreto.

Essi spiegano gli effetti giuridici voluti dalla vigente normativa che li regola.

CAPO SECONDO

Art. 2.

Natura dei controlli ed organismi chiamati ad esercitarli

In applicazione del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977 e sue modificazioni, e del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978 e sue modificazioni, concernente le modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, gli organismi chiamati ad esercitare i controlli già previsti dal citato regolamento (CEE) n. 1530/78, e sue modificazioni, ed integrati dalle norme successive del presente decreto, necessari all'erogazione degli aiuti all'industria di trasformazione, sono:

A) Regioni o enti pubblici da esse designati per:

— i controlli dei prezzi minimi di cui al successivo punto *C*) da corrispondere da parte delle industrie di trasformazione ai produttori agricoli nelle regioni in cui non esistono associazioni riconosciute dei produttori.

Nel caso di associazioni interregionali, la individuazione della regione competente al controllo del prezzo minimo sarà fatta in base alla sede sociale delle associazioni in causa:

— i controlli per sondaggio nell'impresa di trasformazione delle quantità e delle qualità di materie prime introdotte in azienda in esecuzione dei contratti stipulati, ai sensi dell'art. 3-*bis*, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 516/77, durante la campagna di trasformazione, in appresso denominati « contratti di trasformazione »;

— i controlli delle quantità trasformate invendute o giacenti nei magazzini di conservazione, relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzatura, nonché i controlli delle quantità che, seppure vendute, non siano state ancora consegnate ai destinatari, così come da denuncia degli stessi trasformatori ai sensi del successivo art. 19;

— la verifica della contabilità di magazzino di ciascuna impresa alla fine del periodo di trasformazione;

— gli accertamenti di conformità, dei prodotti trasformati, alle norme di qualità in quanto esistenti;

— la verifica di produttore agricolo definito ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 8, terzo comma, del presente decreto, nonché, per eventuali controlli delle effettive superfici dallo stesso investite a coltura di pomodori, pesche, pere Williams, ciliege e prugne per la fabbricazione dei prodotti, di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77, oggetto di contratti di vendita al trasformatore;

— le ispezioni, se ritenute necessarie dalle stesse regioni, agli atti ed ai registri sociali delle associazioni di produttori, delle cooperative agricole di produzione e delle associazioni industriali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione, operanti nella propria competenza territoriale ed oltre;

— i controlli sulla documentazione relativa ad eventuali contratti di fitto ovvero di comodato, nonché sul rispetto della durata, in essi prevista, degli obblighi assunti dai contraenti ai sensi del successivo art. 25, secondo comma.

Nel caso di enti interregionali soccorre, per la individuazione della regione competente, il secondo capoverso del primo trattino sub *A*) del presente articolo.

Le regioni, ai fini degli accertamenti di cui al quinto trattino sub *A*), potranno avvalersi della collaborazione degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, nonché dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e di ogni altro organismo o ente a ciò chiamato per legge.

B) Gli ispettorati provinciali del lavoro, competenti per territorio, per il rispetto da parte delle aziende di trasformazione delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, di quelle economiche del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti di specie nel settore, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali.

C) Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, indicate nello allegato 3, appresso denominate « Associazioni di produttori agricoli » per:

il controllo dei prezzi minimi da pagare ai produttori agricoli previsti nei loro diversi livelli dai regolamenti (CEE) nn. 1585/82, 1948/82 della commissione, rispettivamente del 31 giugno 1982 e del 19 luglio 1982, nonché dell'accordo interprofessionale nazionale stipulato tra le parti interessate il 26 maggio 1982, ai sensi e per gli effetti della legg 10 ottobre 1975, n. 484;

il controllo dei prezzi minimi da pagare ai propri associati, previsti dai regolamenti comunitari testé citati, agli stessi livelli, nonché dal menzionato accordo in'erprofessionale, per le vendite effettuate ai sensi del secondo e terzo trattino dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio e successive modifiche.

D) Le unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli - U.N.A.PR.O.;

Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.I.A.P.O.A.;

Unione nazionale tra le associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.N.A.P.O.A.,

di seguito, per brevità, denominate « Unioni », per i controlli dei prezzi minimi, specificati al precedente punto *C*) del presente articolo, da corrispondere, da parte delle industrie di trasformazione, ai produttori agricoli qualora le proprie associazioni commercializzino direttamente i prodotti dei propri soci e che abbiano stipulato contratti con l'industria di trasformazione.

E) Le associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione (Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione ita iana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA) per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

F) Le associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, legalmente riconosciute, per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata nelle imprese cooperative di trasformazione secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Attribuzione di qualifica nell'esercizio di taluni controlli

Le associazioni di produttori agricoli e le unioni, chiamate all'esercizio dei controlli, indicati all'articolo 2, punti C) e *D*), in ragione d'interessi socio-economici, estenderanno le proprie valutazioni per gli accertamenti rispettivi di cui al successivo articolo 11 su ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza.

A tal fine il presidente dell'associazione di produttori agricoli ed i funzionari dallo stesso delegati, il presidente dell'unione ed i funzionari dallo stesso delegati, assumeranno, nell'attività di controllo e certificazione, la qualifica di pubblico ufficiale in quanto conseguibile dalla rilevanza giuridica del presente decreto.

Art. 4.

Qualifica di produttore agricolo per le società cooperative

Le persone giuridiche, ovvero le cooperative di produzione e commercializzazione del pomodoro, ai fini del conseguimento della certificazione di produttore agricolo, dovranno dimostrare di possedere una larga base associativa ed una estensione territoriale, investita a pomodoro, correlabile ai quantitativi commercializzati.

All'uopo dovranno esibire, alle regioni interessate, l'elenco dei soci produttori con l'ubicazione delle superfici oggetto del contratto, l'atto costitutivo, lo statuto dal quale risulti il vincolo di conferimento del prodotto, la certificazione dell'avvenuta iscrizione al registro di prefettura in epoca antecedente alla stipula del contratto.

Ai soli fini del presente decreto, è fatto comunque divieto alle cooperative di produzione di stipulare contratti con le industrie di trasformazione per prodotto che non sia dei propri soci.

Capo terzo

Art. 5.

Disposizioni per le cooperative di produzione

Ai fini del presente decreto le cooperative agricole di produzione e di commercializzazione sia che contrattino direttamente con le industrie di trasformazione vendite di pomodori, pesche, pere Williams, ciliege e prugne secche per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, sia risultanti semplicemente associate ad organizzazioni di produttori agricoli che contrattino vendite con i trasformatori dei prodotti testè citati, sia infine che contrattino vendite, per il tramite delle stesse organizzazioni, dei prodotti in causa, dovranno istituire, per ogni specie e relative varietà uno schedario in ordine alfabetico dei soci conferenti contenente la indicazione delle generalità del socio, della

estensione e ubicazione del fondo da esso condotto, delle superfici investite a coltura dei prodotti di cui sopra, della data e dei quantitativi di volta in volta conferiti, espressi in peso, in numero di casse ed in totali parziali alla data di ogni conferimento.

I pagamenti effettuati dall'industria alla cooperativa, secondo i tempi stabiliti dall'accordo interprofessionale, dovranno essere ridistribuiti ai soci mediante vaglia postale intrasferibile, ovvero assegno circolare intrasferibile, secondo le procedure dettate al successivo art. 9.

Art. 6.

Obblighi delle cooperative nei confronti dei soci

Le cooperative agricole di cui al precedente articolo, sia che contrattino direttamente con le industrie di trasformazione vendite di pomodori, pesche, pere Williams, ciliege e prugne secche per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) del Consiglio n. 516/77 del 14 marzo 1977, sia risultanti associate ad organizzazioni di produttori agricoli che vendano ai trasformator i prodotti testè citati, sia infine che contrattino vendite, per il tramite delle stesse organizzazioni, dei prodotti in causa, dovranno rilasciare al socio, al momento del conferimento, una ricevuta attestante i quantitativi conferiti ed il prezzo unitario e complessivo di questi, esposti in bilancio. Detta ricevuta dovrà essere conservata dal medesimo socio della cooperativa per un periodo minimo di tre anni, al fine di consentire, se ritenuti ne essari, controlli amministrativi incrociati.

Art. 7.

Ipotesi di scioglimento di cooperativ

In caso di scioglimento di cooperative agricole di produzione, ovvero in caso di presunte irregolarità commesse dalle stesse cooperative, il pagamento del prezzo minimo, indicato al punto *C*) dell'articolo 2 del presente decreto dovrà essere effettuato da parte dell'industria direttamente ai singoli agricoltori previo « nulla osta » dell'autorità amministrativa che ha proceduto allo scioglimento, ovvero dell'autorità giudiziaria competente ove sia stata esercitata l'azione penale.

CAPO QUARTO

Art. 8.

Contratti di trasformazione

I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei tempi e con le modalità prescritte dall'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, in data 14 marzo 1977 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione modificato da ultimo dal regolamento (CEE) numero 1586/82 della commissione del 21 giugno 1982.

I contratti di trasformazione devono altresì indicare l'associazione di produttori, scelta dai produttori agricoli stessi nell'elenco allegato al presente decreto, siano essi associati o meno, salvo il caso che si tratti di contratto di trasformazione stipulato direttamente da associazioni di produttori agricoli. In quest'ultimo caso i contratti dovranno indicare l'Unione tra le tre attualmente esistenti e richiamate al punto *D*) del precedente art. 2, scelta dalle associazioni di produttori.

Agli effetti del presente decreto si intende produttore agricolo ogni persona fisica o giuridica che coltiva, nella propria azienda, le materie prime destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione dei prodotti indicati nell'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 così come definito dal regolamento (CEE) numero 1808/78 della commissione, del 28 luglio 1978.

CAPO QUINTO

Art. 9.

Disposizioni per i trasformatori

Al fine di consentire alle regioni ovvero alle associazioni di produttori ovvero alle unioni, richiamate nel precedente articolo ed indicate nei contratti di trasformazione, un efficace controllo sul rispetto dei prezzi minimi previsti dai regolamenti (CEE) nn. 1585/82, 1948/82 della commissione rispettivamente del 21 giugno 1982, 19 luglio 1982 e dall'accordo interprofessionale nazionale stipulato tra le parti interessate il 26 maggio 1982, ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1975, n. 484, i trasformatori dovranno trasmettere, secondo i casi, alle regioni competenti per territorio, alle predette associazioni ed alle unioni:

— un esemplare di ciascun contratto di trasformazione, intervenuto tra il trasformatore ed il produttore singolo od associato, immediatamente dopo la conclusione del contratto stesso e prima della sua data di decorrenza;

— copia della bolletta di consegna con esposizione analitica, in peso, in destinazione ed in qualità varietale, ove sia necessario, del prodotto ad esso consegnato;

— l'elenco dei pagamenti effettuati sia n fase di acconto, sia in fase di conguaglio specificando i destinatari dei pagamenti stessi, gli importi, le quantità e a qualità del prodotto acquistato.

Il trasformatore dovrà altresì curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, o da parte dell'ufficio postale, nell'ipotesi ricorra il pagamento alternativo contemplato nel successivo comma sia trasmesso un pari elenco alle regioni, nei casi previsti al primo trattino dell'art. 2 sub *A*), o alle associazioni dei produttori ovvero alle unioni nel caso previsto dal punto *D*) dell'art. 2, indicate nei contratti di trasformazione.

A tale scopo è fatto obbligo ai trasformatori - previa la loro espressa indicazione all'istituto finanziario, ovvero all'ufficio postale, dell'ente o degli enti che nella diversità delle situazioni contrattuali vengono chiamati all'esercizio dei controlli - di effettuare i pagamenti di prodotto ricevuto in esecuzione dei contratti di trasformazione di cui all'art. 8 del presente decreto direttamente al produttore mediante vaglia o assegno postale intrasferibile, ovvero assegno circolare intrasferibile, da pagarsi presso gli sportelli del comune di residenza del produttore destinatario.

In ogni caso è escluso qualsiasi pagamento a persona, sia pure munita di procura speciale, che non abbia la qualità di coniuge ovvero di ascendente o discendente in linea retta, qualità, peraltro che deve risultare esclusivamente da apposita certificazione anagrafica.

È fatto comunque divieto alle banche di pagare i titoli di credito in questione a persone diverse da quelle specificate al precedente comma.

Art. 10.

Disposizioni per i trasformatori

Un esemplare del contratto di trasformazione citato al primo trattino del precedente articolo, deve comunque essere sempre trasmesso, ovvero consegnato a cura del trasformatore, alla regione competente per territorio, alla propria associazione nazionale di categoria, di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 ed allo stesso produttore singolo od associato in quanto parte contraente; nel caso di cooperativa di trasformazione, tale esemplare che nella attispecie assume la forma di impegno di conferimento deve essere trasmesso alla propria associazione nazionale di tutela, rappresentanza ed assistenza, di cui alla lettera *F*) dello stesso articolo 2 nonché alla regione competente per territorio.

A tali associazioni dovranno altresì essere trasmesse le risultanze dei libri di carico e scarico di cui allo art. 17 del presente decreto nonché quelle dei libri paga, risultanze che devono essere vidimate dalle regioni se si riferiscono ai registri di carico e scarico, dagli Ispettorati provinciali del lavoro se si riferiscono ai libri paga.

La mancata consegna della copia della bolletta di cui al successivo art. 17 e dell'esemplare del contratto di trasformazione, agli enti e persone indicate nel presente articolo e nel precedente articolo 9, da chiunque rilevata e denunciata, determinerà la sospensione dell'aiuto comunitario.

Nel caso che il trasformatore, sia esso persona fisica o persona giuridica, non aderisca a nessuna delle associazioni nazionali di categoria, ovvero a nessuna associazione nazionale di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, lo stesso avrà cura di inoltrare la documentazione citata a quella da lui scelta, possibilmente la più rappresentativa rispetto al proprio territorio.

CAPO SESTO

Art. 11.

Compiti delle associazioni dei produttori e delle unioni

Le associazioni di produttori agricoli, o le unioni, accertato l'avvenuto pagamento del prodotto oggetto di contratto di trasformazione nel rispetto del prezzo contrattato e del prezzo minimo voluto dai regolamenti (CEE) nn. 1585/82, 1948/82 della commissione rispettivamente del 21 giugno 1982 e del 19 luglio 1982, trasmettono al trasformatore, entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuto pagamento, una dichiarazione in tal senso.

Art. 12.

Compiti delle regioni

Le regioni, espletati i controlli e le verifiche di cui al precedente art. 2, trasmettono al trasformatore, nel caso di regolare svolgimento delle operazioni, una certificazione da cui risultino in particolare, i quantitativi di materie prime entrate in azienda di trasformazione, le quantità di prodotti finiti ottenuti dalla trasformazione di prodotto fresco, distinguendo quelle ottenute da materie prime consegnate in esecuzione dei contratti di trasformazione, la rispondenza tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto, ai sensi del successivo art. 20 nonché la conformità del prodotto finito alle norme di qualità vigenti.

Art. 13.

Compiti delle regioni

Al fine di consentire una corretta applicazione della contrattazione del pomodoro, in riferimento soprattutto ai limiti dei quantitativi trasformabili posti dalla normativa comunitaria ed indicati dalle parti negli accordi interprofessionali, le regioni dovranno altresì trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste -

Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine utile per la contrattazione di tale prodotto, precise indicazioni sui quantitativi di pomodoro - distinti per varietà e destinazione - ceduti all'industria dalle associazioni di produttori, dagli agricoltori singoli, nonché su quelli facenti oggetto degli impegni di conferimento da parte dei soci di cooperative agricole di produzione e trasformazione.

Art. 14.

Rilevanza del certificato rilasciato dall'INCA

Copia del certificato rilasciato ai fini dell'esportazione dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari attestante la rispondenza dei prodotti alla disciplima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, può essere considerato, per le quantità in esso indicate, documento valido ai fini della corrispondenza del prodotto alle norme di qualità.

Art. 15.

Compiti delle associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione e delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo

Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione: Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA, accertato per ciascuna azienda la rispondenza tra entità della produzione conseguita, in rapporto alla qualità ed alla potenzialità degli impianti, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano e mano d'opera impiegata, di cui al punto *E*) del precedente art. 2, rilasceranno certificato di congruità al trasformatore interessato.

Analoga certificazione, attestante la rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata rilevata sulla base dei criteri indicati nel precedente comma dovrà essere rilasciata alle mprese cooperative di trasformazione da parte delle associazioni nazionali di cui al punto *F*) del precedente articolo 2.

Art. 16.

Compiti degli ispettorati provinciali del lavoro

Gli ispettorati provinciali del lavoro rilasceranno al trasformatore convalidata copia di dichiarazione del trasformatore stesso che attesti di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, le norme economiche del contratto collettivo nazionale di lavoro, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle conserve vegetali, nonché quelle relative al pagamento degli oneri sociali e previdenziali. Le organizzazioni sindacali che hanno stipulato i contratti collettivi di categoria potranno tempestivamente trasmettere, agli ispettorati provinciali del lavoro, eventuali elementi in loro possesso comprovanti il mancato rispetto di quanto sopra.

Il pagamento delle paghe e stipendi al personale dipendente di ciascuna azienda dovrà essere fatto mediante vaglia postale intrasferibile, ovvero assegni circolari intrasferibili, pagabili secondo la procedura stabilita, per il pagamento del prodotto fresco, al precedente art. 9.

Infine per i controlli di cui al precedente art. 2, punto *B*), gli istituti finanziari ovvero gli uffici postali interessati ai pagamenti di cui al precedente comma, dovranno trasmettere all'ispettorato provinciale del lavoro l'elenco dei pagamenti dei salari effettuati.

CAPO SETTIMO

Art. 17.

Disposizioni particolari per le industrie di trasformazione

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 4, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, e successive modificazioni, è fatto obbligo ai trasformatori di istituire un registro di carico e scarico, nelle forme e nella tenuta legale, custodito presso gli stabilimenti di trasformazione, dal quale deve risultare giornalmente in particolare:

a) nella parte riguardante il carico:

il numero di registrazione e data delle partite di prodotto entrato nello stabilimento;

numero e data delle bollette di consegna di ciascuna partita, con l'indicazione delle quantità di prodotto accettato, espresso in peso netto che a bilico libero dovrà essere controllato dal coltivatore ovvero dal vettore.

A tal fine è fatto obbligo al titolare dell'industria o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà altresì essere verbalmente avvertita delle responsabilità, anche penali, che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta.

Copia di quest'ultima, contestualmente alla pesata, dovrà essere rilasciata alla controparte interessata;

indicazione del conferente ed estremi del relativo contratto;

quantità di prodotto rifiutato perché non conforme all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione e successive modifiche ed a quelle dell'accordo interprofessionale nazionale 26 maggio 1982;

numero e data della fattura;

quantità di prodotto passato alla trasformazione, distinguendo quello oggetto di contratto di trasformazione.

Per quanto riguarda il pomodoro, deve altresì risultare l'indicazione varietale del prodotto e la relativa destinazione;

b) nella parte riguardante lo scarico:

la quantità di prodotto finito ottenuto giornalmente dalla trasformazione delle materie prime, espressa in peso netto;

la quantità di prodotto condizionato distinto per formato.

Con riferimento al pomodoro, le quantità di prodotto trasformato devono essere distinte per concentrato, pomodoro pelato intero, pomodoro pelato non intero, pomodoro pelato surgelato intero e non intero, fiocco di pomodoro, succo di pomodoro della voce doganale ex 20.02 e succo di pomodoro della voce doganale ex 20.07, indicando per il concentrato ed i succhi, il grado rifrattometrico; per i pomodori pelati interi, se trattasi di San Marzano o altro tipo lungo.

Art. 18.
Bolletta di consegna

Le bollette di consegna di cui al precedente articolo, dovranno contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinto per varietà di prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo e di quello totale.

È fatto obbligo al coltivatore di conservare copia della bolletta rilasciatagli ai sensi del precedente articolo per un periodo non inferiore a tre anni avvertendo che in presenza di eventuali future limitazioni colturali, la stessa costituisce prova di livelli produttivi già raggiunti.

Art. 19.
Denunce quantità di prodotto rimaste invendute

Ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario, previsto dal regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, e sue successive modificazioni, e dalle norme del presente decreto, ciascun trasformatore, sia esso singolo o cooperativa, prima dell'inizio di ogni campagna di trasformazione dovrà denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, ed alla regione competente per territorio, eventuali quantità rimaste invendute e giacenti nei magazzini di conservazione, relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzature nonché eventuali quantità, suddivise come prima, che seppure vendute non siano state ancora consegnate ai destinatari.

Art. 20.
Rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto

La seguente tabella indicante il rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto dovrà essere applicata dalle industrie di trasformazione ai fini delle quantificazioni dell'aiuto comunitario da richiedere ai sensi dell'art. 5, punto 1, del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978 e successive modificazioni:

Prodotto trasformato ottenuto riferito a un kg netto	Materia prima impiegata in kg
Concentrato 28/30 in residuo secco	6,4
Succo ex voce doganale comune 20.07 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 3,5 ma inferiore a 5	1,03
Succo ex voce doganale comune 20.07 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 5 ma inferiore a 7	1,20
Pelati interi e pelati surgelati interi	1,10
Pelati non interi e pelati surgelati non interi	1,10
Succo ex voce doganale comune 20.02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 7 ma inferiore a 8	1,90
Succo ex voce doganale comune 20.02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 8 ma inferiore a 10	2,20
Succo ex voce doganale comune 20.02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 10 ma inferiore a 12	2,70
Fiocco di pomodoro	24,00

Per le pesche conservate allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 70%.

Per le pere conservate allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 63%.

Per le ciliege conservate allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è:

del 90% per i duroni e le altre ciliege dolci con nocciolo;

dell'80% per i duroni e le altre cilie e dolci senza nocciolo;

dell'83% per le amarene con nocciolo;

del 71% per le amarene senza nocciolo.

Pur tuttavia, nei casi di diversità di rendimento del prodotto fresco, le regioni avranno cura di accertare la resa effettiva, convalidandola entro i limiti minimi di cui al successivo comma e rilasciando al trasformatore apposita dichiarazione, che sarà da questi allegata alla domanda di aiuto.

Fermi restando i coefficienti di resa della materia prima fresca impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto riguardanti: succo da 3 a 5 e da 5 a 7 di residuo secco, pelati interi e non interi e pelati surgelati interi e non interi, pesche conservate allo sciroppo, pere Williams conservate allo sciroppo, amarene, duroni ed altre ciliege dolci conservate allo sciroppo, con nocciolo o senza nocciolo, per i restanti prodotti non potranno comunque essere convalidati coefficienti di resa al di sotto dei limiti seguenti

concentrato di pomodoro 28/30 in residuo secco	5,2
succo da 7 a 8 di residuo secco	1,35
succo da 8 a 10 di residuo secco	1,62
succo da 10 a 12 di residuo secco	1,97
fiocco di pomodoro	17,32

Al fine di consentire una tempestiva verifica della resa in questione da parte degli organi regionali, il rasformatore dovrà informare telegraficamente la regione interessata, nello stesso giorno di lavorazione in cui si è verificato lo spostamento di rendimento dai coefficienti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 21.

Coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione

Ai fini della quantificazione dell'aiuto comunitario da richiedere ai sensi del ripetuto art. 5, punto 1, del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, e successive modifiche, per le varietà degli imballaggi e i diversi gradi di concentrazione, per quanto riguarda i concentrati di pomodoro, si fa espresso riferimento ai coefficienti indicati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 1602/82 della commissione del 22 giugno 1982.

I coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per la campagna 1982-83 per le prugne secche ed al pr zzo minimo per i produttori, sono indicati nell'allegato 2 dello stesso regolamento.

Per le pesche e le pere Williams sciroppate condizionate, il peso sgocciolato deve risultare, rispettivamente, almeno pari al 53% ed al 50% del peso netto indicato sulla confezione e lo sciroppo in entrambe contenuto deve essere almeno di 14 gradi brix.

Per le ciliege allo sciroppo condizionate, siano esse amarene o duroni ed altre ciliege dolci, sia denocciolate che con nocciolo, il peso sgocciolato deve risultare almeno pari al 53% del peso netto indicato sulla confezione e lo sciroppo in essa contenuto deve essere almeno di 10 gradi brix.

Per il succo della voce doganale ex 20.07 si fa riferimento rigoroso al tenore in estratto secco previsto dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1585/82 della commissione del 21 giugno 1982 mentre per il succo della voce doganale ex 20.02 il riferimento al tenore in estratto secco è quello previsto dall'art. 5 dello stesso regolamento n. 1585/82 della commissione del 21 giugno 1982.

Assimilabili ai succhi, ai fini del solo aiuto comunitario, sono i cosiddetti passati di pomodoro in quanto preparati sotto forma liquida e senza corpi solidi e con tenore di estratto secco previsto dallo stesso regolamento (CEE) n. 1585/82.

Art. 22.

Procedure

Il trasformatore, concluse le operazioni di trasformazione, al più tardi nei novanta giorni successivi, presenta domanda di aiuto alla produzione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

Tuttavia, per le prugne secche, il trasformatore può presentare per ciascuna campagna due domande di aiuto, la prima riguardante i prodotti ottenuti entro il 31 dicembre e la seconda riguardante il prodotto ottenuto dopo tale data.

Art. 23.

Domanda per i trasformatori singoli

La domanda di aiuto deve recare:

a) il nome e indirizzo del richiedente;

b) l'indicazione delle quantità, ripartite per contratti di trasformazione o eventuali clausole aggiuntive di materie prime, che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, e sue modificazioni, nonché a quelle previste dalla normativa di qualità richiamata dall'accordo interprofessionale 26 maggio 1982 e che sono state consegnate in esecuzione di tali contratti o eventuali clausole aggiuntive;

c) la dichiarazione che indichi le quantità considerate e le spese di trasformazione, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento (CEE) n. 1283/79 della commissione, del 28 giugno 1979, modificante il regolamento (CEE) n. 1530/78;

d) la fattura debitamente quietanzata dal produttore delle materie prime di cui alla lettera *b*) dalla quale risulti che esso ha ottenuto un prezzo almeno pari al prezzo minimo, previsto dai regolamenti (CEE) numeri 1585/82, 1948/82 della commissione rispettivamente del 21 giugno 1982, del 19 luglio 1982 e dall'accordo interprofessionale nazionale 26 maggio 1982;

e) l'indicazione delle quantità globali di prodotti finiti ottenute dalla trasformazione delle materie prime di cui alla lettera *b*), suddivise per tipo di imballaggio.

Nel caso previsto dal secondo comma del precedente articolo, debbono essere indicate le quantità ottenute nel corso del periodo previsto dalla trasformazione.

Per quanto riguarda i concentrati e i succhi di pomodoro, l'indicazione di cui alla lettera *e*) può essere completata dalla menzione della quantità di prodotto, non superiore al 40 % della quantità globale ottenuta, che può essere condizionata successivamente. In tal caso la domanda di aiuto riguarda soltanto la quantità il cui processo di condizionamento è già terminato, mentre la quantità restante può essere oggetto di una domanda complementare di aiuto che deve essere presentata all'AIMA, al più tardi il 30 aprile dell'anno successivo alla campagna relativa;

f) attestato rilasciato dall'associazione dei produttori a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo al produttore. Tale attestato sarà rilasciato dall'Unione indicata ai sensi del precedente art. 8, secondo comma, in caso di contratti di trasformazione stipulati direttamente dalle associazioni di produttori;

g) dichiarazione della regione competente per territorio sulla regolarità della contabilità di magazzino tenuta dal trasformatore, nonché certificazione che attesti la conformità del prodotto finito alle vigenti norme di qualità ed a quanto altro disposto dal presente decreto, ovvero copia del certificato rilasciato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari di cui al precedente art. 14 e certificazione infine sulla prescritta natura giuridica di produttore agricolo;

h) dichiarazione del trasformatore di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro nonché quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatore e conservieri, convalidate dal locale ispettorato del lavoro, nonché infine quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

i) attestato delle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione sulla congruità del rapporto fra ore lavorative prestate dalla mano d'opera e quantità di prodotto finito;

l) copia dell'avvenuta denuncia delle quantità eventuali di prodotto rimaste invendute effettuate ai sensi del precedente art. 19.

Art. 24.

Domanda per i trasformatori associati

Nel caso di cooperative agricole che siano al tempo stesso di produzione e trasformazione la domanda di aiuto deve recare:

a) denominazione e sede sociale;

b) atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della durata della cooperativa;

c certificato d'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

d) certificato del Tribunale di data non anteriore a tre mesi, in ordine al possesso dei diritti civili;

e) elenco dei soci conferenti il prodotto, oggetto di trasformazione ai fini dell'aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, e sue successive modificazioni, con l'indicazione dei quantitativi di prodotto trasformato, firmato dal legale rappresentante;

f) l'indicazione delle quantità, ripartite per impegni di conferimento che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, e sue successive modificazioni, nonché a quelle dell'accordo interprofessionale 26 maggio 1982 e che sono state conferite in esecuzione di tali impegni;

g) impegno di conferimento con la dichiarazione del produttore attestante che la cooperativa gli ha corrisposto un prezzo pari al prezzo minimo previsto dai regolamenti (CEE) nn. 1585/82 e 1948/82 della commissione rispettivamente del 21 giugno 1982 e del 19 luglio 1982;

h) la dichiarazione che indichi le quantità trasformate e le spese di trasformazione nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento (CEE) n. 1283/79 della commissione del 28 giugno 1979 modificante il regolamento (CEE) n. 1530/78;

i) copia notarile del bilancio consuntivo di previsione approvato dall'assemblea nel quale siano state rigorosamente esposte le quantità globali distinte per varietà di prodotto e il prezzo attribuito o già corrisposto per le stesse.

Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda entro i termini prescritti dal regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, e successive modifiche, del bilancio consuntivo, è consentito in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di un bilancio provvisorio approvato dall'assemblea generale dei soci che all'uopo dovrà contenere alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze contabili aziendali peculiari dei bilanci consuntivi;

l) il bilancio dovrà prevedere un elenco allegato facente parte integrante di esso, nel quale siano elencati i soci conferenti con a margine l'esposizione delle quantità conferite distinte per varietà di prodotto e il prezzo minimo garantito dai più volte citati regolamenti;

m) l'indicazione delle quantità globali di prodotti finiti ottenute dalla trasformazione di materie prime di cui alla lettera f).

Per quanto riguarda i concentrati ed i succhi di pomodoro, l'indicazione di cui alla lettera m) può essere completata dalla menzione della quantità di concentrato non superiore al 40 % della quantità globale ottenuta che può essere condizionata successivamente. In tal caso la domanda di aiuto riguarda soltanto la quantità di cui il processo di condizionamento è già terminato, mentre la quantità restante può essere oggetto di una domanda complementare di aiuto che deve essere presentata al più tardi il 30 aprile della campagna relativa;

n) copia notarile del verbale di assemblea che approva il bilancio con gli allegati, parte integrante di essa;

o) dichiarazione della regione competente per territorio sulla regolarità della contabilità di magazzino;

p) certificato di analisi rilasciato dalle regioni, o per loro delega, dai servizi di vigilanza repressione frodi o da altro organismo od ente abilitato per legge ai controlli di cui all'art. 2, lettera A), del presente decreto che attesti la conformità del prodotto finito alle vigenti norme di qualità ed a quanto altro disposto dal presente decreto, ovvero copia del certificato rilasciato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari di cui al precedente art. 14;

q) dichiarazione della cooperativa di trasformazione nel caso che la stessa si avvalga di personale estraneo alla cooperativa medesima, di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, nonché quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatore e conservieri, convalidata dal locale ispettorato del lavoro, nonché infine quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

r) attestato delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo legalmente riconosciute sulla congruità del rapporto fra ore lavorate prestate dalla mano d'opera e quantità di prodotto finito;

s) copia dell'avvenuta denuncia delle quantità eventuali di prodotto rimaste invendute effettuate ai sensi del precedente art. 19.

Art. 25.

Disciplina di lavorazione e di gestione di stabilimenti acquisibili all'unità aziendale

Ai fini del presente decreto è esclusa ogni forma di lavorazione per conto, nonché di rilavorazione del prodotto ottenuto dalla trasformazione del pomodoro fresco, salvo che trattisi di rilavorazione effettuata nella stessa unità aziendale.

Nell'unità aziendale non può essere considerato un qualsiasi stabilimento al cui possesso si sia pervenuto con contratti di fitto stagionale ovvero di comodato della stessa durata o comunque con contratti a scadenza tale da non giustificare un'organica e permanente struttura aziendale.

Pertanto siffatti contratti devono avere la durata e la forma *ad substantiam* richiesta dall'art. 1350 del codice civile.

Art. 26.

Codice per la individuazione dei periodi di fabbricazione

Per una corretta individuazione delle produzioni beneficiarie dell'aiuto di cui ai citati regolamenti comunitari, e, ai soli effetti del presente decreto, è fatto obbligo a tutti i trasformatori di apportare in codice ovvero in forma esplicita, su tutte le confezioni, l'anno e la data di fabbricazione con idonea punzonatura o scrittura indelebile.

La scelta del codice da parte del trasformatore deve essere depositata presso il Ministero dell'agricoltura e della foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V.

Art. 27.

Ruolo delle unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli

È demandato alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle oreste oltre il controllo del prezzo minimo di cui al precedente art. 2, il coordinamento ed il regolare sviluppo di tutte le attività assegnate, con il presente decreto, alle associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Le istruzioni che le unioni, nell'ambito delle incombenze ricevute con il presente decreto, dovessero dare alle associazioni di produttori, avranno carattere dispositivo.

È fatto obbligo, qu ndi, alle associazioni di rispettarle.

Nei confronti delle unioni opererà, fatta salva la responsabilità del presidente e dei funzionari da esso delegati ai sensi del precedente art. 3, l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, quando queste abbiano compiuto infrazioni, disattenzioni ovvero inerzia al rigoroso accertamento dei prezzi minimi di cui al punto *D*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 28.

Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari

Alla corresponsione degli aiuti alla produzione, previsti dall'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli inteventi nel mercato agricolo - AIMA.

Art. 29.

Condizioni degli aiuti

Gli aiuti alla produzione di cui al precedente articolo sono concessi in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, e successive modifiche, e nelle misure stabilite dai regolamenti (CEE) della commissione nn. 1585/82, 1948/82, rispettivamente del 21 giugno 1982 e del 19 luglio 1982, adottati in attuazione del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, e sue modifiche e integrazioni.

Art. 30.

Caratteristiche qualitative

Ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario è fatto obbligo ai trasformatori di produrre pesche, pere Williams e ciliege conservate allo sciroppo, succhi di pomodoro ex voce doganale 20.02 e 20.07, pomodori pelati non interi, pomodori pelati surgelati e fiocchi di pomodori con le caratteristiche qualitative minime contemplate nell'allegato 4, parte integrante del presente decreto.

Per il pomodoro surgelato, in quanto privo di liquido di governo e di ogni altro elemento addizionale, il peso sgocciolato, dopo il relativo scondizionamento, deve risultare non inferiore al 40%. L'interezza della bacca deve risultare non inferiore al 90%.

Art. 31.

Sospensione cautelativa

In quanto compatibile con il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, disciplinanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, la sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario da parte dell'AIMA potrà operare per tutti i contratti ed i conferimenti facenti capo ad una stessa industria, sia singola che cooperativa, nei confronti della quale dovessero insorgere sospetti — comprovati da denunce da parte degli organismi preposti ai controlli — di eventuali illeciti.

Art. 32.

Durata dell'efficacia delle norme

Le norme del presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni comunitarie future, si intendono valide fino ad eventuali loro modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Di Giesi

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Bartolomei

ALLEGATO 1

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 1982 PER IL POMODORO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

Nella sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la presenza dell'on. Ministro Bartolomei, tra le unioni nazionali delle associazioni ortofrutticole (UNAPOA - UIAPOA - UNAPRO) assistite dalle organizzazioni agricolo-professionali (Confagricoltura, Coldiretti, Confcoltivatori, UCI, Federazione CGIL, CISL, UIL in rappresentanza dei coltivatori agricoli organizzati), le Associazioni nazionali delle cooperative (Lega-ANCA, Confcooperative, AGICA) da una parte e le Associazioni industrie conserviere (AIIPA - ANICAV - ASSITRAPA) dall'altra; con la partecipazione delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia, Calabria, Lazio, Basilicata, Toscana e Sardegna;

Attesa la legge 10 ottobre 1975, n. 484, nel quadro degli indirizzi comunitari discendenti dalla regolamentazione in atti;

Si conviene

il presente accordo interprofessionale per la campagna 1982 per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale.

Art. 1.

Con il presente accordo interprofessionale è fissato un obiettivo nazionale di 30 milioni di quintali di pomodoro da avviare alla trasformazione industriale 1982.

La facoltà di stipulare clausole aggiuntive di cui al regolamento comunitario n. 1530/78 della commissione, e successive modificazioni ed integrazioni, si esercita — previa verifica da effettuarsi entro il 5 settembre — per quantità di pomodoro contrattato da ciascuna azienda e comunque nell'ambito dei 30 milioni di quintali.

Al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo comma del presente articolo si conviene su una soglia di produzione agricola di 32,4 milioni di quintali, ripartita per quote di produzioni regionali elaborate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con le regioni interessate secondo l'allegato piano di riparto.

Sarà cura delle regioni, fatta salva una quota da assicurare alle contrattazioni con singoli produttori, di ripartire — in apposita riunione con le associazioni interessate — il quantitativo a ciascuna di essa assegnato tra le associazioni stesse, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, e le cooperative agricole di trasformazione non aggregate ad alcuna associazione.

Art. 2.

Le parti contraenti assumono l'obbligo di operare nel rispetto delle norme di cui ai successivi articoli, costituendo:

1) a carico dell'industria il vincolo:

a) di una assoluta priorità contrattuale a favore delle associazioni di produttori, peraltro già disciplinata con decreto ministeriale del 30 marzo 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 3 aprile 1982, da eseguirsi entro il 30 aprile 1982. Successivamente, accertato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che presso le organizzazioni di produttori non esiste pomodoro invenduto, sarà aperta la contrattazione con i singoli produttori dall'8 maggio al 13 maggio 1982;

b) del deposito dei contratti di trasformazione — in appresso per brevità denominati «contratti» — entro cinque giorni dalla loro stipula, presso gli uffici indicati dalle regioni comunque interessate, sia in relazione all'ubicazione delle superfici investite sia al luogo dove avverrà la trasformazione;

2) a carico delle associazioni l'impegno:

a) a non aprire centri di ritiro se non per comprovata mancata possibilità di collocamento del prodotto in causa;

b) a fornire alle ditte di trasformazione per il tramite delle associazioni nazionali industriali di categoria, o direttamente se non associate, nel più breve termine possibile e comunque entro il 30 giugno 1982 le necessarie indicazioni (elenco soci, superfici, ubicazione dei fondi e resa media per ettaro) in ordine alla disponibilità del prodotto.

Art. 3.

Fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 1, la parte agricola si impegna:

a) a far consegnare all'industria acquirente tutto il prodotto contrattato e risultante conforme alle norme di qualità di cui al successivo art. 4.

L'industria acquirente che dovesse poter dimostrare che tutto o parte del prodotto oggetto di contratto sia stato ceduto a terzi avrà diritto, come per legge, al risarcimento per il danno economico subito;

b) a consentire alle industrie l'accesso — preventivamente concordato — per verificare la corrispondenza delle indicazioni fornite ai sensi del precedente art. 2, punto *b*), sub 2.

La parte industriale assume l'obbligo:

a) di ritirare le quantità contrattate che risultino conformi alle citate norme di qualità, secondo un calendario di consegna che deve stabilirsi nel contratto;

b) di pagare per i quantitativi ritirati i prezzi fissati nel successivo art. 8;

c) di fornire, in tempo utile ed in numero adeguato, gli imballaggi necessari per la raccolta del prodotto oggetto di contrattazione in relazione ai quantitativi ed al calendario di consegna di cui al precedente punto *a*).

In caso di inadempienza degli impegni di cui sopra l'industria corrisponderà all'agricoltore l'indennizzo per il danno da questo subito.

Art. 4.

Costituiscono parte integrante del presente accordo nazionale le allegate norme di qualità del pomodoro destinato all'industria.

Art. 5.

Copia del contratto dovrà essere trasmessa altresì da parte degli interessati entro cinque giorni dalla stipula rispettivamente alle associazioni di produttori prescelte, ai fini della verifica del prezzo minimo, nonchè alle associazioni nazionali di categoria industriale di appartenenza ovvero a quella più rappresentativa rispetto al proprio territorio.

Art. 6.

In attesa che si creino le condizioni per una norma generalizzata, le parti possono convenire su eventuali anticipi ai produttori in fase di presemina; nel frattempo le industrie si adopereranno a richiesta dei produttori agricoli e con le garanzie di legge, a promuovere

azioni presso gli istituti esercenti il credito agrario, intese a far ottenere ai produttori agricoli stessi anticipazioni sulle spese di esercizio, quantificabili in relazione alle singole disposizioni regionali vigenti in materia, per ettaro contrattualmente impegnato ed effettivamente coltivato tramite le associazioni di produttori.

L'anticipazione nella misura ottenibile ai sensi del precedente comma è chiaramente subordinata all'accettazione da parte degli istituti bancari esercenti il credito e che dovranno effettuare l'intervento di che trattasi. Le industrie e le organizzazioni di produttori svolgeranno le azioni comuni necessarie presso quegli istituti che eventualmente dovessero sollevare difficoltà in ordine a quanto sopra.

Art. 7.

Le industrie di trasformazione sono impegnate, su richiesta del produttore agricolo, alla distribuzione del seme tramite le associazioni di produttori nella misura necessaria alla varietà concordata tra le parti, tenendo conto, ove possibile, di inserire varietà ben definite dal punto di vista genetico.

Nel caso che l'industria non disponga del seme richiesto, la stessa è impegnata a concordare la varietà e ad anticiparne il costo.

Art. 8.

Per la campagna 1982 il prezzo minimo da corrispondere al produttore agricolo è quello fissato dalla regolamentazione comunitaria e cioè:

L. 127,33/kg per il pomodoro destinato alla fabbricazione di concentrati e di succhi di pomodoro della voce doganale 20.02;

L. 132,71/kg per il pomodoro destinato alla fabbricazione di conserve di pomodori pelati non interi, di pomodori surgelati non interi, di succhi di pomodoro della voce doganale 20.07;

L. 160,51/kg per il pomodoro della varietà «Roma» e similare destinato alla fabbricazione di conserve di pomodori pelati interi, di pomodori pelati surgelati interi, di fiocchi di pomodoro;

L. 212,90/kg per il pomodoro della varietà «San Marzano» destinato alla fabbricazione di conserve di pomodori pelati interi e di pomodori surgelati interi.

Tali prezzi verranno adeguati, riportandovi le variazioni derivanti da eventuali ulteriori svalutazioni della lira verde che potessero intervenire con vigore applicativo dal 1° luglio 1982.

I prezzi di cui sopra sono convenuti per il prodotto franco sponda camion, partenza azienda del produttore, al netto dell'IVA.

Le parti potranno convenire che la consegna sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che i servizi aggiuntivi (stivaggio) e le eventuali spese di trasporto sono a carico dell'industria.

Art. 9.

Il pagamento del prodotto agli agricoltori interessati avverrà per il:

— 20% del prodotto conferito entro il 20 settembre, al 30 settembre; un ulteriore acconto sarà corrisposto al 31 di ottobre sul prodotto conferito entro il 20 ottobre, in modo che l'importo totale corrisposto, da parte dell'industria, all'agricoltore conferente, risulti essere pari al 50% di tutto il prodotto comunque conferito alla citata data del 20 di ottobre;

— il saldo entro il 15 gennaio.

In alternativa qualora le parti contrattuali dovessero concordare di effettuare il pagamento in unica soluzione, questo avverrà entro il 30 novembre.

Qualora le industrie di trasformazione, per comprovati motivi di difficoltà non saranno in grado di corrispondere l'acconto di cui al 30 di settembre, sarà considerato a loro carico un interesse pari a quello del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti per tutto il periodo di mora.

Nell'ipotesi invece che sia rispettato il termine di pagamento al 30 di settembre e che le difficoltà da parte dell'industria dovessero insorgere per il versamento dell'acconto di cui al 31 di ottobre o per il saldo al 15 gennaio, sarà considerato, in questi casi, un interesse di mora pari al solo tasso ufficiale di sconto.

Comunque è consentita una unica possibilità di deroga, sia pure coperta dagli interessi sopra specificati, tra la data del 30 settembre e quella del 31 ottobre.

Nell'ipotesi di pagamenti di interessi, questi verranno corrisposti contestualmente al pagamento del pomodoro, considerando gli interessi maturati in aggiunta al prezzo minimo.

I contributi contrattuali ed i servizi richiesti concordati ed effettivamente resi, escluse le spese di trasporto, verranno pagati entro il 31 marzo contestualmente alla definizione contabile degli imballaggi da restituire all'industria.

Eventuali acconti sulle compensazioni finanziarie CEE, modificando i suscritti termini e modalità di pagamento, saranno finalizzati unicamente al pagamento immediato della materia prima.

Comunque al momento in cui l'agricoltore dovrà rilasciare quietanza all'industriale, dichiarando l'avvenuto pagamento del prodotto a lui conferito, gli importi relativi ai detti pagamenti devono risultare materialmente percepiti ed il debito estinto secondo le procedure dell'art. 9 del decreto ministeriale 12 agosto 1981.

Art. 10.

Le parti convengono sull'utilità dell'istituzione, ovunque ritenuta necessaria, di centri di raccolta, disciplinabili nella loro funzione dalle industrie di trasformazione e dalle associazioni di produttori. Nei predetti centri, in contraddittorio tra le parti contraenti, saranno determinati il peso lordo, la tara, il peso netto, la qualità e la destinazione di uso del prodotto, nonchè il rilascio della bolla di consegna relativa.

Le parti contraenti avranno altresì cura di definire i costi organizzativi e gestionali distinti per voci di spesa dei centri stessi, prima della loro apertura.

Art. 11.

A titolo di contributo assistenza accordo interprofessionale, sarà corrisposto alle unioni di associazioni di produttori agricoli ed alle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione un pari importo di L. 2,5 al quintale, calcolabile su tutto il prodotto lavorato e gravante sulle industrie conserviere.

Detto contributo confluirà, a cura delle stesse industrie conserviere, sul «Fondo» particolare gestito pariteticamente dalle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori (UNAPOA, UIAPOA, UNAPRO) e dalle Associazioni nazionali conserviere (AIIPA, ANICAV, ASSITRAPA) costituito presso la Banca . . . . con il n. . . . .

Art. 12.

A titolo di assistenza ai contratti un ulteriore importo di L. 5 al quintale — calcolabile sulla sola produzione contrattata dalle associazioni dei produttori agricoli — , a carico della parte industriale, sarà corrisposto alle stesse associazioni dei produttori agricoli salvo le condizioni di miglior favore tra le parti.

Nel caso di contratti realizzati a seguito di intese intervenute tra le associazioni di produttori e associazioni degli industriali conservieri, la corresponsione dell'importo avverrà per metà in favore delle associazioni delle industrie conserviere.

Art. 13.

Viene rinviata alla contrattazione regionale fra le rappresentanze agricole locali firmatarie del presente accordo da un lato e, dall'altro, le rappresentanze delle associazioni nazionali di industriali di categoria (AIIPA, ANICAV, ASSITRAPA) la disciplina relativa ai controlli in contraddittorio tra le parti all'atto della consegna del prodotto (in fabbrica o presso i centri di raccolta) e qualora le parti contraenti ne convengano, gli eventuali trasporti, gli eventuali contributi per servizi effettivamente resi, le particolari condizioni aggiuntive.

Art. 14.

Viene rinviata alla contrattazione tra le singole parti interessate in fase di cessione del prodotto, la disciplina relativa agli imballaggi ed al ritmo delle consegne.

Art. 15.

È devoluto alle commissioni regionali il compito di garantire il rispetto dell'applicazione del presente accordo interprofessionale.

Le regioni costituiranno commissioni provinciali e zonali incaricate del controllo relativo all'applicazione delle norme fissate regionalmente.

Art. 16.

Le parti chiedono che il presente accordo interprofessionale venga recepito dal decreto ministeriale che detta norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Roma, addì 26 maggio 1982

ALLEGATO 1/*A*

NORMATIVA DI QUALITÀ DEL POMODORO INDUSTRIALE: CONCENTRATI - SUCCHI - POLPA O TRITURATO

Testo concordato ed approvato — Roma, 1° marzo 1979 e confermato il 26 maggio 1982

1) DEFINIZIONE DEI PRODOTTI.

Le presenti norme si applicano ai pomodori freschi destinati all'industria conserviera per la produzione di derivati diversi dai pelati.

2) GENERALITÀ.

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione dei pomodori in varie categorie qualitative, sulla base di caratteristiche da essi presentate all'atto della consegna.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta, su un campione prelevato seguendo le norme indicate per la campionatura.

3) CAMPIONATURA.

All'arrivo di ciascuna partita è prelevato un campione, rappresentativo della medesima, formato da uno o più contenitori che la costituiscono fino ad un massimo del 3% della partita stessa.

Gli addetti al prelevamento del campione avranno cura di scegliere a caso i contenitori, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Per il pomodoro raccolto meccanicamente o, comunque, trasportato in contenitori di grosse dimensioni o alla rinfusa, il campione è costituito da un quantitativo fino a circa l'1% del carico ed è prelevato avendo cura che risulti rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico.

I pomodori così prelevati sono pesati, selezionati in base ai loro caratteri individuali ed assegnati ad una delle categorie più avanti descritte.

Le percentuali rispettive delle diverse categorie stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita.

4) CLASSIFICAZIONE.

Categoria prima: sono assegnati a questa categoria i pomodori che presentano le seguenti caratteristiche:

a) maturazione completa e colore rosso su almeno il 90% circa della superficie del frutto con esclusione di parti verdi;

b) lesioni cicatrizzate di natura non parassitaria che non siano sede di insediamenti fungini secondari visibili;

c) lesioni non cicatrizzate, dovute a spacchi di sviluppo o lesioni meccaniche, di qualsiasi natura purchè non penetrino nel frutto per più di mm 5 e non siano sede di insediamenti fungini visibili;

d) assenza di lesioni causate da parassiti di qualsiasi natura;

e) assenza di alterazioni dovute a marciume apicale e scottature da sole aventi diametro superiore a 2,5 cmq per frutto, purchè non siano sede di insediamenti fungini secondari visibili;

f) assenza di pomodori recanti strati di fango o terra aderenti alla superficie, non asportabili con il normale lavaggio.

Categoria seconda: sono assegnati a questa categoria i pomodori che, non soddisfacendo le esigenze della categoria precedente, presentino i seguenti requisiti:

a) tutti i difetti di colorazione, anche riguardanti parti verdi, purchè non preponderanti. Le parti verdi in ogni caso non potranno superare il 20% della superficie del frutto;

b) assenza di lesioni parassitarie di origine fungina; gli insediamenti fungini secondari (su lesioni non cicatrizzate o su parti altrimenti necrotizzate) possono essere tollerati solo se assolutamente superficiali;

c) le scottature da sole aventi diametro non superiore a 3,5 cmq per frutto e che non siano sede di muffe;

d) assenza di pomodori recanti strati di fango e terra aderenti alla superficie, non asportabili con il normale lavaggio.

5) Scarto.

Sono da considerare come scarto tutti i pomodori che non rientrano in alcuna delle categorie precedentemente definite; in particolare tutti i pomodori interessati da attacchi parassitari fungini, qualunque ne sia l'entità.

6) Limiti di accettabilità di una partita.

Non sono da considerarsi accettabili e devono essere respinte le partite in cui i pomodori classificati come scarto superino il 5% in peso della partita. Sono da considerarsi come scarto anche le partite in cui i pomodori classificati nella seconda categoria superino il 30% in peso della partita; per le partite in cui, all'atto del controllo si riscontrino percentuali di categoria II fra il 21 e il 30% in peso, la partita può essere respinta salvo accordo fra le parti.

7) Criteri per la determinazione del prezzo.

Il prezzo di cessione concordato dalle parti si applica alle partite comprensive della categoria I e della categoria II fino ad un massimo del 20% in peso di quest'ultima al netto dello scarto per il concentrato, mentre per i succhi, la polpa o triturato fino ad un massimo del 10% in peso della II categoria al netto dello scarto.

Allegato 1/B

NORMATIVA DI QUALITA' DEL POMODORO INDUSTRIALE PER PELATI

Testo concordato ed approvato — Roma, 24 gennaio 1979 e confermato il 26 maggio 1982

1) Definizione del prodotto.

Le presenti norme si applicano ai pomodori freschi delle varietà destinate alla produzione industriale di pelati, come previsto dall'art. 1 della legge 96, eccezione fatta per la varietà « San Marzano ».

2) Generalità.

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione del pomodoro sulla base delle caratteristiche presentate all'atto della consegna agli stabilimenti di trasformazione o ai centri di raccolta.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta su un campione prelevato seguendo le norme indicate per la campionatura.

3) Campionatura.

All'atto della consegna di ciascuna partita è prelevato un campione rappresentativo della medesima, formato da uno o più contenitori che la costituiscono fino ad un massimo del 3% della partita stessa.

Gli addetti al prelevamento del campione avranno cura di scegliere a caso i contenitori, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Per il pomodoro raccolto meccanicamente o comunque trasportato in contenitori di grosse dimensioni (cassoni) o alla rinfusa, il campione è costituito da un quantitativo pari a circa l'1% del carico ed è prelevato avendo cura che risulti rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico.

I pomodori prelevati sono pesati e selezionati in base ai loro caratteri individuali.

Le percentuali riscontrate, stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita per la valutazione e utilizzate per l'accettabilità della partita stessa.

4) Classificazione.

È considerata, con le presenti norme, la produzione delle varietà a frutto allungato aventi un rapporto fra gli assi non inferiore a 1,30, tradizionalmente impegnate nella preparazione di pomodori pelati, ed avente le seguenti caratteristiche:

a) maturazione completa ed uniforme, colore rosso;

b) grado refrattometrico non inferiore a 4;

c) consistenza dell'intera bacca idonea per la pelatura;

d) assenza di peduncolo;

e) assenza di lesioni cicatrizzate che interessino la polpa;

f) assenza di marciume apicale;

g) assenza di lesioni parassitarie di ogni tipo che interessino la polpa;

h) assenza di insediamenti fungini di ogni tipo e dimensione;

i) assenza di fango o terra aderenti alla superficie e non asportabili con il normale lavaggio;

l) assenza di scottature da sole o di altre aree necrotiche;

m) forma sufficientemente regolare e corrispondente alle caratteristiche di ciascuna varietà, con esclusione dei frutti di lunghezza inferiore a 40 mm e di quelli scatolati o deformati.

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

al punto *a*): aree gialle fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purchè non interessino più del 10% della partita;

al punto *d*): peduncoli massimo l'1% dei frutti;

al punto *l*): scottature e aree necrotiche fino a 0,5 cmq per frutto.

5) Scarto.

Le bacche che presentino marciume apicale (*f*), lesioni parassitarie (*g*), insediamenti fungini (*h*), fango o terra (*i*), sono considerate scarto.

6) Limiti di accettabilità di una partita.

Non sono da considerare accettabili e devono essere respinte le partite in cui i pomodori classificati come scarto superino il 5% in peso della partita.

Quando la percentuale di pomodoro non rispondente ai requisiti della categoria sopra definita supera il 35% della partita al netto dello scarto, l'intera partita sarà respinta come pomodoro da pelare ed assoggettata alle norme di qualità previste per il pomodoro da concentrato. Possono essere respinte salvo accordo tra le parti, le partite in cui, all'atto del controllo, si riscontrino percentuali di pomodoro, non rispondente ai requisiti della categoria definita, comprese fra il 21% ed il 35% della partita al netto dello scarto.

Allegato 1/C

NORMATIVA DI QUALITA' DEL POMODORO SAN MARZANO PROVENIENTE DALLE ZONE TIPICHE DELLA CAMPANIA E DESTINATO AD USO INDUSTRIALE

Testo concordato ed approvato – Roma, 24 gennaio 1979 e confermato il 26 maggio 1982

1) Definizione del prodotto.

Le presenti norme si applicano ai pomodori freschi della varietà San Marzano destinati alla produzione industriale di pelati, come previsto dall'art. 1 della legge n. 96.

2) Generalità.

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione del pomodoro sulla base delle caratteristiche presentate all'atto della consegna agli stabilimenti di trasformazione o ai centri di raccolta.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta su un campione prelevato seguendo le norme indicate per la campionatura.

3) Campionatura.

All'atto della consegna di ciascuna partita è prelevato un campione rappresentativo della medesima, formato da uno o più contenitori che la costituiscono fino ad un massimo del 3% della partita stessa.

Gli addetti al prelevamento del campione avranno cura di scegliere a caso i contenitori, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Per il pomodoro trasportato in contenitori di grosse dimensioni (cassoni), il campione è costituito da un quantitativo pari a circa l'1% del carico ed è prelevato avendo cura che risulti rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico.

I pomodori prelevati sono pesati e selezionati in base ai loro caratteri individuali.

Le percentuali riscontrate, stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita per la valutazione ed utilizzate per l'accertabilità della partita stessa.

4) Classificazione.

I pomodori San Marzano destinati alla pelatura devono avere le seguenti caratteristiche qualitative:

a) forma allungata tipica;

b) maturazione completa ed uniforme; colore rosso tipico della varietà;

c) grado refrattometrico non inferiore a 4;

d) consistenza dell'intera bacca idonea per pelatura;

e) assenza di peduncolo;

f) lunghezza minima mm 60 calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;

g) assenza di lesioni cicatrizzate che interessino la polpa;

h) assenza di marciume apicale;

i) assenza di lesioni parassitarie di ogni tipo che interessino la polpa;

l) assenza di insediamenti fungini di ogni tipo e dimensione;

m) assenza di fango o terra aderenti alla superficie e non asportabili con il normale lavaggio.

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

al punto *a*): frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varietà, purchè non interessino più del 5% della partita;

al punto *b*): aree gialle fino ad un massimo di 1 cmq per frutto, purchè non interessino più del 5% della partita;

al punto *e*): peduncoli: massimo 1% dei frutti.

5) Limiti di accettabilità della partita.

La partita viene rifiutata qualora oltre alle tolleranze di cui sopra, siano presenti pomodori aventi qualsiasi altro difetto (scarto) eccedente il 2% in peso dell'intera partita stessa.

Lo scarto è in ogni caso escluso dal conteggio.

ALLEGATO 1/D

NORMATIVA DI QUALITA' DELLE PESCHE PERCOCHE PER LA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE (SCIROPPATI)

Testo concordato ed approvato a latere dell'accordo interprofessionale - Roma 1° marzo 1979, successivamente confermato il 26 maggio 1982

1) DEFINIZIONE DEL PRODOTTO.

Le presenti norme si applicano alle percoche o varietà similari destinate alla produzione industriale di pesche sciroppate.

2) GENERALITÀ.

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione delle pesche sulla base delle caratteristiche presentate all'atto della consegna agli stabilimenti di trasformazione o ai centri di raccolta.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta su un campione prelevato seguendo le norme indicate per la campionatura.

3) CAMPIONATURA.

All'atto della consegna della partita è prelevato un campione, sufficientemente rappresentativo della partita stessa, formato da contenitori che la costituiscono secondo il seguente schema:

casse	fino a 100	4
	oltre 100	1 per ogni cento o frazione
cassoni	fino a 12	2
	oltre 12	1 per le dozzine successive o frazioni

Per le pesche eventualmente raccolte meccanicamente o comunque trasportate in cassoni, il campione deve essere prelevato in maniera da risultare rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico e deve rappresentare un quantitativo fino ad un massimo del 3% del carico.

L'addetto al prelevamento del campione ha cura di scegliere a caso il numero di contenitori stabilito, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Le pesche così prelevate, sono selezionate in base ai loro caratteri ed assegnate alle categorie successivamente descritte.

Le percentuali rispettive delle diverse categorie, stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita e utilizzate per la determinazione dell'accettabilità.

4) CLASSIFICAZIONE.

Categoria A:

Sono assegnate a questa categoria le pesche che soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) devono essere mature, con polpa di consistenza atta alla destinazione. Si intende « consistente » il frutto che, inciso a mano lungo la linea di sutura fino al nocciolo, consenta per torsione il distacco delle due valve;

b) devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà, essere ben formate e costituite da mezzene uguali o con una differenza massima fra le stesse di mm 5;

c) il colore della polpa deve essere giallo con la tolleranza di venature rosse purchè con caratteristiche della varietà;

d) devono raggiungere una circonferenza di cm 18 e non devono superare una circonferenza di cm 24. Eventuali calibri diversi sono rimandati alla contrattazione specifica;

e) devono essere esenti da marciume, da ammaccature, disfacimento apicale, larve, fori di insetti ed alterazioni del mesocarpo in genere;

f) devono essere esenti da lesioni cicatrizzate o macchie di qualsiasi natura, purchè non interessino il mesocarpo.

Categoria B:

Sono assegnate a questa categoria le pesche che presentano i seguenti requisiti:

a) devono essere mature, con polpa di consistenza atta alla destinazione. Si intende « consistente » il frutto che, inciso a mano lungo la linea di sutura fino al nocciolo, consenta per torsione il distacco delle due valve;

b) i frutti possono presentare lievi difetti di forma con differenza massima tra le mezzene di mm 10;

c) il colore della polpa può essere giallo chiaro con sfumature verdastre;

d) devono raggiungere una circonferenza minima di cm 17. Eventuali calibri diversi sono demandati alla contrattazione specifica;

e) devono essere esenti da marciume, disfacimento apicale, larve, fori di insetti e alterazioni del mesocarpo in genere;

f) devono essere esenti da lesioni non cicatrizzate, comunque sono ammesse tali lesioni o macchie di qualsiasi natura, purchè non penetrino nel mesocarpo per mm 3.

5) SCARTO.

Le pesche che non rientrano in alcuna delle categorie descritte precedentemente sono da considerare come scarto.

6) LIMITI PER ACCETTABILITÀ DELLA PARTITA PER DESTINAZIONE SCIROPPATI.

Non sono da considerare accettabili e devono essere respinte le partite in cui le pesche classificate come scarto superano il 5% in peso della partita.

7) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO.

Il prezzo è fissato per la categoria A con una tolleranza massima del 15% in peso di pesche classificate di categoria B.

Il prodotto che non è classificato in base alle presenti norme e che pertanto è da considerarsi a trasformazione industriale diversa dalle sciroppate è rinviata ad una specifica contrattazione tra le parti.

ALLEGATO 2

ATTO DI RATIFICA

dell'accordo interprofessionale da parte di industrie di trasformazione non aderenti alle tre associazioni nazionali conserviere ANICAV, AIIPA e ASSITRAPA.

L'anno millenovecentottantadue, il giorno 22 luglio, giusta convocazione ministeriale 13 luglio, presso l'Unione industriali di Napoli, piazza Martiri, 58, si sono riunite, presente il dott. Raffaele Mezzacapo, primo dirigente, direttore della divisione V ortofrutticoli, ed il dott. Romano Tripodi, direttore di divisione, le sottoindicate industrie di trasformazione per esaminare, discutere ed approvare l'accordo interprofessionale per la campagna 1982 per il pomodoro destinato alla trasformazione, stipulato fra la parte agricola e quelle industriale in seno alla commissione centrale del pomodoro, costituitasi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 484.

Va premesso che le industrie in questione non aderiscono alle tre associazioni nazionali conserviere (ANICAV, AIIPA, ASSITRAPA) firmatarie dell'accordo interprofessionale 1982 e che, al fine di uniformare i comportamenti delle singole industrie al rispetto delle norme e degli indirizzi contenuti nell'accordo stesso, si rende necessario un formale atto di ratifica da parte di queste ultime.

In tal senso, data lettura dell'intero accordo interprofessionale, composto di n. 9 facciate dattiloscritte, di una premessa e di un dispositivo di 16 articoli, sottoscritto dalle parti contraenti nonchè dai componenti della citata commissione del pomodoro.

Concluso l'esame e la descrizione dell'accordo stesso.

Il dott. Mezzacapo, a ciò delegato dall'on. Ministro, chiede a ciascun convocato in maniera precisa ed inequivocabile se intenda far proprio l'accordo *de-quo* ed accettare che la disciplina emergente produca effetto nella sfera giuridica di ognuno.

Ciò premesso:

le industrie che si sottoscrivono esprimono singolarmente il loro assenso generale sul citato accordo del pomodoro 1982,

Approvano

incondizionatamente, nella sua stesura l'accordo interprofessionale stesso, allegati compresi.

E tutto ciò ratificano

in presenza del dott. Mezzacapo e del dott. Tripodi apponendo la propria firma su n. 2 facciate che sono parte integrante del presente atto.

Pancrazio Antonio e Vincenzo - Cava dei Tirreni
Segef - Nocera Inferiore
AIMA - Pontinia
ICAP - Pontecagnano
Cacciotti Aniceto - Maenza
Cacciotti Gino - Maenza
AGA - Latina
S.I.P.A. - Nocera Inferiore

ALLEGATO 3

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ISCRITTE NELL'ELENCO NAZIONALE
DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 622

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
2- 4-1969	2	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Renato Serra, 14 - Cesena (Forlì)
2- 4-1969	3	A.P.O. - Associazione fra produttori ortofrutticoli della IV zona	Via A. Locatelli, 1 - Verona
2- 4-1969	5	A.E.P.O. - Associazione economica fra produttori ortofrutticoli del Veneto medio orientale	Piazza Indipendenza, 19 (palazzo dei consorzi di bonifica) - San Donà di Piave (Venezia)
2- 4-1969	1	A.I.P.O. - Associazione interprovinciale dei produttori ortofrutticoli	Via Ermete Zacconi, 14 - Bologna
26- 4-1969	6	CON.E.C.OR. - Consorzio emiliano cooperative ortofrutticole	Piazza della Costituzione, 8 - Bologna
28- 8-1969	8	C.O.R. - Consorzio ortofrutticolo ravennate	Via Faentina, 106 - Ravenna
18- 9-1969	10	C.P.O.V.T. - Consorzio tra produttori ortofrutticoli della Valle Tiberina	Via Triestina - Perugia
18- 9-1969	9	A.E.R.P.O. - Associazione emiliano-romagnola produttori ortofrutticoli	Via Riva Reno, 65 - Bologna
25-10-1969 18- 3-1972 (Var. denom.)	12	A.P.O.M. - Associazione produttori ortofrutticoli marchigiani	Via Roma, 47/C - Fano (Pesaro)
25-10-1969	13	V.O.G. - Consorzio delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Alto Adige	Via De Lai, 12 - Bolzano
25-10-1969	11	A.P.A.S. - Associazione tra produttori di agrumi della Sicilia	Piazza Bellini, 19 - Catania
25-10-1969	14	C.I.O.D. - Consorzio interprovinciale Ortofrutta Delta . .	Corso Porta Reno, 103 - Ferrara
29-10-1969	15	Associazione di zona delle province di Bari e Foggia tra produttori di uve da tavola, di ortaggi ed altra frutta	Via Generale Torelli, 15 - Foggia
14- 2-1970	18	A.P.R.O. - Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli	Via Girolamo Rossi, 5 - Ravenna
14- 2-1970	19	U.P.E.A. - Unione dei produttori esportatori di agrumi . .	Via A. Volta, 98 - Capo d'Orlando (Messina)
14- 2-1970	16	Associazione di zona delle province di Brindisi, Lecce e Taranto fra produttori ortofrutticoli	Via Cavour, 32 - Brindisi
14- 2-1970	17	A.L.P.O. - Associazione laziale produttori ortofrutticoli . .	Via E. Fermi, 161 - Roma
21- 3-1970 29-10-1974 (Nuov. denom.)	21	Fruttadoro - Consorzio fruttadoro di romagna soc. coop. a responsabilità limitata	Via Dismano - Pievesestina di Cesena (Forlì)
21- 3-1970	22	A.P.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della marca trevigiana	Corso del Popolo, 34 - Treviso
21- 3-1970	20	Associazione di zona fra produttori ortofrutticoli della regione Toscana e della provincia di La Spezia	Corso Italia, 73 - Pisa
21- 7-1970	24	C.O.P. - Cooperativa ortofrutticola polesana	Via Oslavia Campagna, 19 - Lendinara (Rovigo)
21- 7-1970 5- 2-1976 (Var. denom.)	25	A.P.A.O.I. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli interprovinciale	Via Marchese di Villabianca, 82 - Palermo
21- 7-1970	23	Associazione di zona tra produttori ortofrutticoli delle province di Potenza e Matera	Vico 2º Annunziatella, 61 - Matera
10- 8-1970	26	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara e Teramo	Viale Mazzini, 19 - Teramo
10- 8-1970	27	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno	Via Pontano, 44 - Napoli, Via Cesare Battisti, 50 - Caserta

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
25- 8-1970	28	Associazione di zona tra produttori agrumari delle province di Brindisi, Lecce, Matera, Potenza e Taranto	Viale Virgilio, 104-142 - Taranto
30-11-1970	29	C.I.P.A. - Consorzio interassociativo produttori agrumari .	Via Bernardo, 5 (uff. esecutivi) - Catania Villaggio Biviere - Lentini (Siracusa)
18- 3-1971	31	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli Serenissima	Via S. Pio X, 21 - Venezia-Mestre
18- 3-1971	32	E.S.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della provincia di Bolzano	Via Talvera, 18 - Bolzano
18- 3-1971	33	Con.Agru.S. - Consorzio produttori agrumi della Sicilia orientale	Via degli Oleandri, 2 - Acireale (Catania)
18- 3-1971	30	A.P.O.P. - Associazione produttori ortofrutticoli pisani . .	Viale Bonaini, 71 - Pisa
5- 4-1971	35	U.P.O.M. - Unione produttori ortofrutticoli marchigiani .	Via Giustizia, 2 - Fano (Pesaro)
6- 5-1971	36	A.R.P.O. - Associazione regionale tra produttori ortofrutticoli del Trentino-Alto Adige	Via Conciapelli, 79 - Bolzano
1- 6-1971	39	P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli associati . .	Via Rosmini, 42 -
1- 6-1971	37	A.P.O.M.A. - Associazione produttori ortofrutticoli medio Adige	Via Paiette, 7 - Castelbaldo (Padova)
1- 6-1971	38	A.S.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Giugliano .	Piazza Gramsci - Giugliano (Napoli)
29- 7-1971	40	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Venezia Giulia	Via Roma, 25 - Gorizia
29- 7-1971	41	Piemonte Asprofrut - Associazione produttori ortofrutticoli Piemonte	Via Monte Zovetto, 20 - Cuneo
11- 8-1971	42	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli del salernitano	Via Pirro, 12 - Salerno
1- 2-1972	43	A.F.E. - Associazione frutticoltori estensi soc. coop. a r.l.	Piazzetta Schiatti, 8 - Ferrara
18- 3-1972	45	Associazione di zona tra produttori di agrumi delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria	Via T. Campanella, 52 - Reggio Calabria
18- 3-1972	46	Associazione ionica produttori ortofrutticoli ed agrumi - A.J.P.O.A.	Via Pitagora, 96 - Taranto
18- 3-1972	44	A.C.O.M. - Associazione coltivatori ortofrutticoli della provincia di Pesaro ed Urbino	Via Garibaldi, 75 - Fano (Pesaro)
18- 4-1972	47	A.P.O.L. - Associazione produttori ortofrutticoli livornese .	Via Pacinotti, 10 - Cecina (Livorno)
10- 8-1972	48	Gruppo produttori asparagi soc. coop. a r.l.	Baricella (Bologna)
10- 8-1972	49	Conagros - Organizzazione dei produttori agrumari ed ortofrutticoli di Rosarno	Rosarno (Reggio Calabria)
10- 1-1973	50	C.O.V. - Consorzio ortofrutticolo valtellinese	Ponte in Valtellina (Sondrio)
18- 2-1973	52	Associazione di zona per le province di Milano, Como, Sondrio, Pavia, Varese e Bergamo	Via S. Clemente, 1 - Milano
2-12-1974	53	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli della Campania	Via Roma, 10 - Caserta
2-12-1974	55	A.I.P.A.O. - Associazione interprovinciale produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Corso Sicilia, 29 - Catania
2-12-1974	54	Sicula - Associazione interprovinciale tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Corso Butera, 169 - Bagheria (Palermo)
8- 2-1975	56	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli calabresi . .	Via Nazionale, 178 - Rosarno (Reggio Calabria)
1- 8-1975	57	A.S.P.O. - Associazione siciliana produttori ortofrutticoli . .	c/o Studio Greco, via Villafranca, 29 - Palermo

Data iscrizione decreto elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
5-11-1975	58	Agri sud - Associazione orto-floro-frutticola sud orientale . .	Via R. Cancellieri, 89 - Vittoria (Ragusa)
5- 2-1976	60	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli della Sicilia	Ragusa
5- 2-1976	59	A.I.N.P.O. - Associazione interprovinciale produttori orticoli	Parma
5- 2-1976	61	C.A.B. - Cooperativa agricola bagherese soc. coop. a r.l. . .	Bagheria (Palermo)
15- 1-1977	65	Cooperativa agricola S. Sofia	Scanzano Ionico (Matera)
15- 1-1977	64	A.R.P.O.A.L. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumari del Lazio	Viale Aventino, 26 - Roma
15- 1-1977	63	As.I.P.O. - Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli	Via S. Leonardo, 17 - Parma
18- 2-1977	66	A.P.A.O.R. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Via Natalelli, 117 - Ragusa
26- 4-1977	67	A.P.O.N. - Associazione produttori ortofrutticoli del Nolano	Via C. Rosaroll, 77 - Napoli
22-11-1977	68	A.S.P.R.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Appia km 181 - Loc. Maiorisi c/o UNICOOP Teano
21-12-1977	69	Con.Co.O.Sa. - Consorzio fra le cooperative ortofrutticole della provincia di Salerno	Via Astuti, 121 - Nocera Inferiore
27-12-1977	70	P.A.Cos. - Associazione produttori agricoli Costantina . .	Via A. Alagona, 37 - Catania
27-12-1977	71	Apo.Pa. - Associazione produttori ortofrutticoli e di patate	Via Lufrano - (Volla Napoli)
3- 3-1978	72	Associazione messinese produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.M.P.O.A.	Via C. Battisti, isolato 217 - Messina
3- 3-1978	74	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari « Bruzia »	Via Canale Doria, 28 - Cosenza
3- 3-1978	73	Associazione intercomunale produttori pomodori ed ortofrutticoli « A.I.P.P. »	Via Vittorio Veneto, 138 - Crotone
29- 3-1978	75	Associazione regionale frutticoltori Piemonte	Corso Nizza, 7 - Cuneo
4- 8-1978	76	Associazione regionale dei produttori ortofrutticoli della Sardegna - A.R.P.O.S.	Via Fra Ignazio 38 - Cagliari
4- 8-1978	77	Associazione ortofrutticola salernitana - A.O.Sa.	Via Roma, 26 - Nocera Inferiore (Salerno)
26- 4-1979	78	Associazione produttori ortofrutticoli salernitani - A.P.O.C.	Corso Garibaldi, 194 - Salerno
28- 8-1969 8- 6-1979	7	Consorzio Cooperativo produttori agricoli Concopra - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Segantini, 10 - Trento
14- 9-1979	79	Società Cooperativa - L'Agrumaria Centrale ortofrutticola di Caulonia	Via Allaro - Caulonia Marina (Reggio Calabria)
21- 3-1980	81	Associazione provinciale ortofrutticola agrumaria - A.P.O.A. Esperia	Piazza Prefettura Pal. INA - Catanzaro
21- 3-1980	80	Unione ortofrutticoltori associati - UN.O.A.	Via Zara, 6 - Salerno
21- 3-1980	82	Associazione Casertana produttori ortofrutticoli - A.C.P.O..	Via Don Bosco, 46 - Caserta
24- 7-1981	84	Italia - Associazione tra produttori ortofrutticoli delle province di Agrigento e Caltanissetta	Contrada Aquilata - Canicattì
24- 7-1981	85	Sicilfrut - Associazione produttori ortofrutticoli	Generale Arimondi, 2/Q - Palermo
24- 7-1981	86	A.P.P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via Monfalcone, 80 - Foggia

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
24- 7-1981	83	A.S.P.OR. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via G. Matteotti, 45 - Foggia
1- 9-1981	87	Associazione interprovinciale produttori agricoli - A.I.P.A.	Corso Butera, 169 - Bagheria
17- 9-1981	88	Associazione tra produttori ortofrutticoli «Etruria»	Via Campo di Marte, 28/b - Perugia
22- 9-1981	89	Associazione tra produttori agrumari ed ortoflorofrutticoli siciliani - APAOS	Via 12 Gennaio, 5 - Palermo
26- 3-1982	93	Cooperativa ortofrutticola siciliana a r.l.	Villabate (Palermo)
26- 3-1982	94	Associazione ortofrutticola - AGRO	Scafati
26- 3-1982	90	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari «A.P.O.A. Morgana»	Messina
26- 3-1982	91	Associazione Cooperative ortofrutticole del palermitano A.C.O.P.A.	Bagheria (Palermo)
26- 3-1982	92	Associazioni tra produttori agrumicoli ed orticoli nel territorio delle province di Catania, Siracusa e limitrofe	Catania
13- 4-1982	95	Sud-APO - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via Cavaniglia, 6 - Foggia
13- 4-1982	96	Associazione produttori agrumicoli ed ortofrutticoli - A.P.A.O.	Via Tripoli, 10 - Siracusa
26- 4-1982	97	Associazione lucana produttori ortofrutticoli - A.L.Pr.O. .	Via Giolitti, 61 - Matera
26- 4-1982	98	Coldiretti Ortofrutticola associati - C.O.A.	Via Daniele, 24 - Catanzaro
17- 5-1982	99	A.C.O. - Associazione coldiretti ortofrutticola ed agrumaria	Via Milelli, 23 - Cosenza

ALLEGATO 4

A) Le pesche allo sciroppo devono possedere i seguenti requisiti:

pelli: non più di 15 cm^2/kg di prodotto sgocciolato;
pezzatura sufficientemente uniforme.

È tollerata la presenza di soli frammenti di noccioli.

B) Le pere Williams allo sciroppo devono possedere i seguenti requisiti:

pelli: non più di 10 cm^2/kg di prodotto sgocciolato;
semi: non più di 5 semi per chilogrammo di prodotto sgocciolato.

Le pere devono essere pelate e detorsolate.

C) le ciliege allo sciroppo, siano esse duroni ed altri ciliege dolci o amarene, con nocciolo o senza, devono avere colore sufficientemente uniforme.

Per le ciliege denocciolate la presenza di noccioli è tollerata in numero di 3 per cento frutti.

I prodotti di cui ai punti *A*), *B*) e *C*) devono, altresì, avere colore, odore e sapore caratteristici del frutto impiegato.

I frutti devono essere consistenti, cioè non devono essere sfrangiati ed eccessivamente molli al tatto.

I difetti (pezzi rotti o lacerati, colore, maturazione, cicatrici, ecc.) non devono rappresentare, sul prodotto sgocciolato, più del 25% per le pesche e per le pere, più del 15% per le ciliege.

Non è tollerata la presenza di pezzi di foglie, di peduncoli, di macchie necrotiche o di altre sostanze vegetali estranee.

D) I succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.02 *C* e 20.07 devono avere i seguenti requisiti:

zuccheri totali in misura non inferiore al 42% del residuo ottico refrattometrico al netto del sale aggiunto;
impurezze minerali insolubili non più di 25 mg/kg.

E) I pomodori pelati non interi devono possedere i seguenti requisiti:

peso sgocciolato non inferiore al 60% del peso netto effettivo;
residuo ottico refrattometrico minimo: 4% al netto del sale aggiunto;
essere privi di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituite da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa e non presentate in misura sensibile maculature d'altra natura (parti depigmentate, residui di lesioni meccaniche o cicatrici di accrescimento) interessanti la parte superficiale del frutto. È tollerata l'occasionale presenza di peduncoli.

I prodotti di cui ai punti *D*) e *E*) devono avere colore, odore e sapore propri del prodotto ottenuto da pomodori rossi, sani e maturi.

Devono altresì avere non più del 40% di campi positivi, al conteggio Howard, per quanto concerne i succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.07, e non più del 60% di campi positivi per quanto concerne i pomodori pelati non interi, i succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.02 C, nonchè i prodotti di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 18 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 26 luglio 1979.

Il conteggio Howard viene determinato sul prodotto ottenuto omogeneizzando l'intero contenuto della confezione, previa eliminazione delle eventuali bucce e semi e portato a residuo ottico refrattometrico 4%.

F) I pomodori pelati surgelati devono possedere tutti i requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, 428, ad eccezione di quanto previsto all'art. 30, secondo comma, del decreto. Sono, inoltre, assoggettati alle norme di cui alla legge 27 gennaio 1968 e relativi decreti ministeriali del 15 giugno 1971 (norme per la vendita degli alimenti surgelati).

G) I fiocchi di pomodoro devono possedere i seguenti requisiti:

residuo secco non inferiore al 93%;
colore, odore e sapore caratteristici del pomodoro fresco.

(4032)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(3651134/9) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.